



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
Tel. 090 9977008
Fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 4 del 19-02-2020

OGGETTO: *Nomina Responsabile Area Tecnico-Manutentiva e vigilanza e contestuale attribuzione della relativa posizione organizzativa all'Ing. Fabio Marino, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Venetico, utilizzato presso questo Ente giusta Convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, stipulata giusta deliberazione di G.M. n. 27 del 13.02.2020.*

IL Sindaco

PREMESSO che con deliberazione della G.M. n. 53 del 03.04.2012, è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune di Valdina;

CHE il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.87 del 25.05.2012 all'articolo 8 prevede che il Comune di Valdina ha una struttura organizzativa composta da tre aree, così individuate: Area amministrativa, Area economico-finanziaria ed Area tecnico-manutentiva, in cui è incardinato, altresì, l'ufficio di Polizia Municipale giusto funzionigramma aggiornato approvato, da ultimo, con delibera di G.M. n. 190 del 03.12.2018

DATO ATTO CHE la posizione di istruttore direttivo tecnico cat. D, cui attribuire la P.O. di responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, già prevista nella pianta organica di questo Comune è vacante da diversi anni e, finora, è stato coperta attraverso l'utilizzo di personale di altri Comuni in convenzione, ovvero mediante ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557, della L.311/2004, oppure mediante il ricorso a professionisti esterni nominati ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L., ovvero - come in atto - mediante il ricorso a personale interno di categoria C dotato di titolo di studio inerente alle materie oggetto della competenza dell'area tecnico-manutentiva;

EVIDENZIATO CHE, si reputa necessario ricoprire la predetta P.O. di Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva e vigilanza mediante figura professionale dotata dei requisiti della laurea specialistica afferente al settore (Laurea in ingegneria o architettura) e dei necessari requisiti di competenza, professionalità e di comprovata esperienza nella gestione con assunzione di responsabilità dei settori LL.PP., Edilizia ed Urbanistica nell'ambito delle PP.AA., in maniera tale da poter garantire un elevato livello di competenza specialistica, adeguato alla gestione dei numerosi adempimenti e delle molteplici attività rimesse alla competenza dell'Area di cui trattasi, cui afferiscono processi (progettazione/gestione di opere pubbliche con assunzione delle responsabilità previste dalla vigente normativa, manutenzioni, pianificazione urbanistica, edilizia, miglioramento e risanamento ambientale, attuazione di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro etc.), per la gestione dei quali è ineludibile, oltre all'approfondita conoscenza della normativa di settore acquisita mediante istruzione di livello universitario, altresì

la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento efficace delle attività, oltre ad elevata capacità di pianificazione e organizzazione dell'attività da svolgere e del personale assegnato;

RILEVATA, ulteriormente, la necessità di conferire la P.O. dell'Area Tecnico-manutentiva e vigilanza dell'Ente a dipendente in possesso del titolo di studio adeguato ad assicurare anche le necessarie competenze in materia di progettazione di OO.PP. e impianti, al fine di adeguatamente sfruttare le opportunità di finanziamento per investimenti previste nella vigente L.160/2019 (legge di bilancio 2020);

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire;

VISTO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTA la L. 145/2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 124, a tenore del quale: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n.23/2016/QMIG), in ordine alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004, ha precisato che *“trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, ‘rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo”*.

DATO ATTO che come già evidenziato dalla plurime decisioni della Corte dei Conti (vedi *ex plurimis* Deliberazioni C.C. Molise, n.35/2015/PAR e n.105/2016/PAR, nel caso di scavalco c.d. condiviso, a differenza della ipotesi dello scavalco d'eccedenza, *“se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”*.

CONSIDERATO che nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della

legge n.296/2006 e, conseguentemente, restano soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR);

VISTA la nota prot. n. 1090 del 07.02.2020 con cui il Comune di Valdina ha inoltrato al Comune di Venetico, richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 del dipendente Ing. Fabio Marino, in servizio a tempo indeterminato presso quest'ultimo Ente, inquadrato nella Cat. Giuridica D1 posizione economica D1 e ivi Titolare di posizione organizzativa, per 12 ore settimanali fino al 15.06.2020;

VERIFICATA la disponibilità dell'ing. Fabio Marino, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2014 anche presso questo Ente;

VISTA la delibera di G.M. n. 22 del 12.02.2020 con cui il Comune di Venetico ha approvato apposito schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 14 CCNL Enti Locali 22/01/2004, per la disciplina dell'utilizzo dell'Ing. Fabio Marino presso il Comune di Valdina per 12 ore settimanali, entro l'orario di servizio settimanale di 36 h prestato presso l'Ente datore di lavoro;

VISTA la delibera di G.M. n. 27 del 13.02.2020 con cui questo Ente ha approvato il medesimo schema di Convenzione, autorizzando alla sottoscrizione del medesimo il Responsabile dell'Aerea Amministrativa, Segreteria e AA.GG., quale responsabile del personale;

VISTA la convenzione, stipulata tra questo Comune e l'Ente datore di lavoro comune di Venetico, volta a definire, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro, all'uopo sottoscritta tra i due Enti;

PRESO ATTO che in base al comma 4 dell'art. 14 in esame, il dipendente, che sia già titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di appartenenza, può essere incaricato anche di altra posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale;

VISTO l'articolo 17, comma 6 del C.C.N.L. del 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale utilizzato presso altro ente, alla disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004;

VISTO l'orientamento ARAN n. 1811 del 22.02.2016 ove è espressamente precisato che l'art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, consentendo l'utilizzazione parziale del dipendente di altro Ente, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale;

DATO ATTO CHE, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:

- a) la disciplina dell'art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;
- b) le disposizioni dell'art. 4, comma 2 – bis, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l'individuazione di posizioni

organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

RITENUTO per le motivazione di cui sopra di nominare l'Ing. Fabio Marino, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Venetico, utilizzato presso questo Ente giusta convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva e vigilanza di questo Ente, essendo in possesso delle necessarie capacità professionali e della necessaria esperienza;

CONSIDERATO che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/00, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili delle Aree in cui è ripartita l'organizzazione dell'ente, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che spettano ai responsabili delle Aree, a cui viene attribuita la titolarità della posizione organizzativa, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

DATO ATTO, inoltre, che i titolari di P.O. sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

DATO ATTO che ciascun titolare di P.O. sarà responsabile dell'istruttoria relativa alle controversie civili, amministrative e tributarie riferibili alla propria area organizzativa;

PRESO ATTO che per quanto attiene la retribuzione spettante al medesimo, la stessa va determinata secondo i vigenti contratti di lavoro ed in relazione alla sua utilizzazione, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

VISTI I COMMI 4 e 5 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e ritenuto, nelle more dell'approvazione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente, in attuazione del precitato comma 4° dell'art. 14 del CCNL surrichiamato di attribuire all'Ing. Fabio Marino l'indennità di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00, da riparametrare in ordine all'orario di lavoro espletato presso il Comune di Valdina, dando atto che l'importo della retribuzione di risultato, nell'importo massimo del 30% della retribuzione di posizione, sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale del Nucleo di Valutazione;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Conferimento di funzioni dirigenziali";

ATTESO CHE il conferimento della Posizione Organizzativa non rientra tra le materie oggetto di concertazione sindacale;

RIBADITO che per il Comune di Valdina l'attribuzione delle funzioni di PO e Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e vigilanza all'Ing. Fabio Marino si configura come necessaria al fine del corretto andamento dell'attività amministrativa e per il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, non avendo alla stato in dotazione una figura tecnica specialistica di Cat. D in possesso dei requisiti professionali richiesti per il conferimento delle funzioni dirigenziali e della responsabilità dell'Ufficio Tecnico;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni giuridiche per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 all'Ing. Fabio Marino, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Venetico, alle condizioni di cui alla richiamata Convenzione approvata con delibera di G.M. n. 27 del 13.02.2020;

VISTA la dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dall'Ing. Marino ai fini del conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa dell'Area tecnico-Manutentiva e vigilanza del Comune di Valdina, acquisita al protocollo dell'Ente 1442 del 19.02.20120;

VISTO Il Regolamento degli uffici e servizi vigente;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO l'ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto EE.LL. del 21.05.2018;

DETERMINA

Di conferire la Responsabilità dell'Area Tecnico Manutentiva e vigilanza del Comune di Valdina e la relativa posizione organizzativa al dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Venetico Ing. Fabio Marino, nato a Messina il 28.12.1975, inquadrato nella Cat. D 1, utilizzato presso questo Ente giusta Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali, da svolgersi entro l'orario d'obbligo contrattuale di lavoro presso il Comune di appartenenza

Di dare atto che l'utilizzo del predetto dipendente è da ritenersi funzionale e necessaria alla predisposizione degli atti, di competenza dell'area Tecnico-Manutentiva e vigilanza dell'Ente, propedeutici all'approvazione degli strumenti strategici dell'ente, oltre che alla progettazione e/o realizzazione delle OO.PP. già oggetto di finanziamenti approvati e disponibili a favore di questo Ente, ovvero da richiedersi ai sensi della L.B. 160/2019 e delle altre opportunità legislativamente previste;

Di attribuire all'indicato dipendente Ing. Fabio Marino la retribuzione di posizione quantificata in Euro 16.000,00 annui lordi, parametrata al periodo di svolgimento dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, CCNL Regioni ed Enti Locali del 22.01.2004;

Di dare atto che la retribuzione di risultato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5 del predetto CCNL potrà essergli riconosciuta nel limite massimo del 30% della retribuzione di P.O. come sopra determinata;

Dare atto che la disciplina del rapporto di lavoro in questione è stabilita e disciplinata nell'apposita convenzione approvata rispettivamente, con delibera di G.M. n. 22 del 12.02.2020 del comune di Venetico e con delibera di G.M. n. 27 del 13.02.2020 del comune di Valdina e per quanto ivi non previsto, ai sensi della vigente normativa contrattuale dell'art. 14 del CCNL Regioni ed Enti locali del 22.01.2004;

Incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di dare esecuzione alla presente decisione, provvedendo alla quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, ed all'impegno della spesa, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato, adottando tutti gli atti gestionali di competenza in coerenza con la compatibilità dell'utilizzo in questione con i vincoli di finanza pubblica e, in particolare, con quelli riguardanti la spesa del personale e ad adottare con tempestività ogni misura utile volta ad assicurare per l'esercizio finanziario 2020 il rispetto dei predetti vincoli/limiti;

Notificare il presente provvedimento all'interessato, ai restanti Responsabili di Area nonché al Segretario comunale;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Venetico ed al dipendente come sopra individuato;

Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – unitamente al curriculum, alla dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconfiribilità o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico previste dagli artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. nonché ai fini dell'aggiornamento della sezione relativa all'area delle posizioni organizzative.

Dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS.

Valdina, 19-02-2020

Il Sindaco

F.to Di Stefano Antonino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 19-02-2020

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 19-02-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 19-02-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2020.

N. Reg. Albo: 152

Valdina, 19-02-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Galletta Francesca